REGIONE ABRUZZO

COPIA

ALLEGATO 2

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI

DISCIPLINARE TECNICO PER LA GESTIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE DEI SITI CONTAMINATI

Documento composto da n. 36 facciate,
ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 694/C del 16 LUG. 2007
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Fausto Fanti)

A cura della
Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia
Servizio Gestione Rifiuti

Indice

Art. 1 (*Finalità*)	pag. 3
Art. 2 (*Campo di applicazione*)	pag. 3
Art. 3 (*Anagrafe dei siti*)	pag. 5
Art. 4 (*Definizioni*)	pag. 6
Art. 5 (*Garanzie finanziarie*)	pag. 8
Art. 6 (*Controlli e verifiche*)	pag. 9
Art. 7 (*Allegati tecnici*)	pag. 10
Art. 8 (*Siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti*)	pag. 11
Art. 9 (*Siti industriali dismessi)*	pag. 19
Art.10 (*Altri siti*)	pag. 22

Art.1
(*Finalità*)

1. Il presente disciplinare istituisce l'anagrafe dei siti contaminati, individuandone i criteri relativi all'immissione nella stessa, le procedure e le modalità di bonifica, ai sensi del Titolo VIII della presente legge e costituisce Documento preliminare del Piano regionale per la bonifica delle aree inquinate, ai sensi dell'art.199, comma 5 del decreto.
2. Il presente disciplinare è redatto anche sulla base della necessità di dotare la Regione di uno strumento programmatico nel settore della bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, nelle more della definizione del quadro normativo nazionale di settore (D.Lgs.152/06 e s.m.i.), attualmente oggetto di revisione;
3. Il presente disciplinare, costituisce altresì, strumento attuativo per l'utilizzo delle risorse di cui al "Piano regionale triennale di tutela e risanamento ambientale", Settore Bonifiche B.1, adottato con DGR n.894/C del 3 agosto 2006 ed approvato dal Consiglio regionale, in attesa dell'approvazione del Piano regionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati, ai sensi dell'art.199, comma 7 del decreto.

Art.2
(*Campo di applicazione*)

1. Il presente disciplinare, basato sull'anagrafe dei siti da bonificare, ai sensi dell'art.251, comma 1 del decreto e del Titolo VIII della presente legge, conterrà:
   a) l'anagrafe dei siti contaminati da bonificare, relativi a:
      a.1 siti industriali dismessi, oggetto del censimento effettuato dall'ARTA nei quali sia stato accertato il superamento dei limiti di concentrazioni soglia di rischio (CSR);
      a.2 discariche dismesse per rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.b) del D.Lgs.36/03 (ex discariche 1^ cat. per rifiuti urbani, di titolarità pubblica), oggetto del censimento effettuato dall'ARTA nelle quali sia stato accertato il superamento dei limiti di concentrazioni soglia di rischio (CSR);
      a.3 siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, oggetto del censimento effettuato dall'ARTA nei quali

sia stato accertato il superamento dei limiti di *concentrazioni soglia di rischio* (CSR);

a.4 discariche per rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art.4, comma 1, lett.b) del D.Lgs.36/03 (ex discariche 1^ categoria per rifiuti urbani, di titolarità pubblica), dismesse successivamente alla data di entrata in vigore del *D.Lgs.36/03, non* inserite nel censimento effettuato dall'ARTA e nelle quali venga accertato il superamento dei limiti di concentrazioni soglia di rischio (CSR);

a.5 siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, individuati successivamente a quelli già oggetto del censimento effettuato dall'ARTA, nei quali sia stato accertato il superamento dei limiti di *concentrazioni soglia di rischio* (CSR);

a.6 siti oggetto di procedura ai sensi dell'art.242 del decreto, nei quali sia stato accertato il superamento dei limiti di *concentrazioni soglia di rischio* (CSR);

a.7 siti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art.244 del decreto, nei quali sia stato accertato il superamento dei limiti di concentrazioni soglia di rischio (CSR);

b) l'individuazione dei siti da bonificare e delle caratteristiche generali degli inquinamenti presenti, limitatamente a quelli per i quali sono necessari interventi di bonifica, con oneri a carico della Regione sulla base di quanto stabilito nell'art. 10 del presente disciplinare, nonché ai sensi dell'art.250 del decreto;

c) le modalità degli interventi di bonifica e risanamento ambientale, che privilegino, prioritariamente, l'impiego di materiali provenienti da attività di recupero di rifiuti urbani;

d) la stima degli oneri finanziari necessari alla realizzazione degli interventi di bonifica;

e) le modalità di smaltimento dei materiali, eventualmente da asportare;

f) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'art.242 del decreto.

2. In fase di prima applicazione, il presente disciplinare contiene:
   a) l'anagrafe dei siti a rischio potenziale, quali risultano dal censimento effettuato e completato dall'ARTA al luglio 2004, relativi a:
      a.1 discariche per rifiuti urbani (I^ categoria), dismesse prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. 36/03;
      a.2 siti industriali dismessi;
      a.3 siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti;
   b) l'ordine di priorità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, basato sulla "valutazione di rischio potenziale", effettuata dall'ARTA;
   c) la stima degli oneri finanziari necessari, effettuata dall'ARTA, per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, limitatamente ai siti di discariche per rifiuti urbani dismesse.

Art.3
(*Anagrafe dei siti*)

1. L'anagrafe dei siti contaminati da bonificare, ha sede presso il Servizio Informativo Regionale Ambientale (S.I.R.A.) dell'ARTA che ne cura il costante aggiornamento.
2. L'anagrafe dei siti contaminati da bonificare, istituita ai sensi dell'art.251 del decreto, è redatta dal Servizio competente della Regione, sulla base dei criteri definiti dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici (APAT) contiene:
   a) l'elenco dei siti sottoposti ad intervento di bonifica e ripristino ambientale nonché degli interventi realizzati nei siti medesimi, ivi compresi i siti di cui al precedente art. 2, comma 2, lett. a.1, a.2 e a.3, qualora negli stessi venga accertato il superamento delle CSR;
   b) l'individuazione de soggetti a cui compete la bonifica;
   c) gli enti pubblici di cui la regione intende avvalersi, in caso di inadempienza dei soggetti obbligati, ai fini dell'esecuzione d'ufficio, fermo restando l'affidamento delle opere necessarie mediante gara pubblica ovvero il ricorso alle procedure dell'art.242 del decreto.
3. L'anagrafe dei siti contaminati da bonificare di cui al precedente comma 1, costituisce parte integrante del piano per la bonifica dei siti contaminati di cui all'art.199 del decreto e del Titolo VIII della presente legge, è predisposta ed aggiornata sulla base delle:

a) notifiche dei soggetti di cui all'art.242 del decreto, per i siti nei quali i limiti delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), risultano superati;
b) comunicazioni di cui all'art.244 del decreto, effettuate dalle pubbliche amministrazioni nel caso in cui, avviate le procedure di cui all'art.242 *del decreto, a cura del responsabile della* contaminazione (ove individuabile) oppure della pubblica amministrazione, risultino superati i limiti delle concentrazioni soglia di rischio (CSR);

4. A seguito, delle notifiche ai sensi dell'art.242 del decreto ovvero delle comunicazioni di cui all'art.244 del decreto, il sito viene, preliminarmente, inserito nella anagrafe dei siti potenzialmente contaminati di cui al successivo comma 6.
5. L'immissione di un sito nell'anagrafe dei siti contaminati da bonificare di cui ai punti 1 e 2, è preceduta dall'immissione del sito stesso nell'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati.
6. Un sito viene inserito nell'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati a seguito di avvenuta verifica del superamento dei limiti delle CSC e vi permane fintanto che, sulla base delle risultanze del piano di caratterizzazione e della successiva applicazione dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito-specifica, non venga accertato il superamento dei limiti delle CSR.
7. Nel caso di superamento dei limiti delle CSR, il sito viene iscritto nell'anagrafe dei siti contaminati da bonificare.
8. Nel caso di mancato superamento delle CSR, il sito non viene iscritto nell'anagrafe dei siti contaminati da bonificare e viene, altresì, escluso anche dall'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati, nel quale era stato precedentemente incluso, con provvedimento della regione.

Art.4
(*Definizioni*)

1. Oltre alle definizioni di cui all'art.240 del decreto, ai fini dell'applicazione del presente disciplinare, si definiscono:
   a. Sito a rischio potenziale: un sito che, pur non essendo stata ancora effettuata alcuna verifica tesa a determinare se i valori di concentrazione delle sostanze inquinanti eventualmente presenti nelle matrici ambientali risultino superiori ai

livelli di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), si configura come concreto elemento di rischio ambientale o sanitario; sono siti a rischio potenziale esclusivamente i siti industriali dismessi, le discariche per rifiuti non pericolosi (ex 1^ cat.) dismesse, i siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, di cui al censimento effettuato dall'ARTA, i siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, di cui al censimento effettuato dal CFS nonché i siti industriali dismessi in data successiva al completamento del censimento effettuato dall'ARTA, le discariche per rifiuti non pericolosi (ex 1^ cat.) dismesse in data antecedente l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/03 eventualmente non rientranti nel censimento effettuato dall'ARTA ed i siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti segnalati successivamente al completamento del censimento effettuato dall'ARTA.

b. Pericolosità potenziale di un sito: la pericolosità intrinseca di un sito, sede di discarica dismessa, sede di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti oppure sede di sito industriale dismesso, basata sulla "valutazione di rischio potenziale", effettuata dall'ARTA (già utilizzata dall'ARTA nell'ambito del c.d. *Progetto siti inquinati*), ovvero prescindendo totalmente dalla eventuale presenza di inquinanti nelle matrici ambientali.
c. Indice di rischio potenziale: il coefficiente numerico, di valore convenzionale compreso tra 1 e 100, associato a ciascun sito sede di discarica dismessa oppure sede di abbandono o scarico incontrollato di rifiuti oppure sede di sito industriale dismesso.
d. Programma regionale di intervento sui siti a rischio potenziale: il programma predisposto dall'ARTA, nell'ambito del c.d. "*Progetto siti inquinati*", contenente l'ordine di priorità degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, basato sulla "valutazione di rischio potenziale", effettuata dall'ARTA e la stima degli oneri finanziari necessari, effettuata ancora dall'ARTA, per gli interventi di bonifica e ripristino ambientale, limitatamente ai siti di discariche per rifiuti urbani dismesse.
e. Indagine di qualità ambientale: l'indagine sui parametri oggetto di potenziale contaminazione che il soggetto titolare del sito deve svolgere sui

siti a rischio potenziale di cui al precedente punto a). L'indagine di qualità ambientale deve essere svolta, altresì, sulle aree utilizzate per attività produttive (industriali o artigianali) che un soggetto (già titolare dell'area ovvero nuovo titolare) voglia riutilizzare per attività produttive, artigianali, commerciali, residenziali, ricreative ecc. In tal caso l'indagine di qualità ambientale sulle matrici suolo, sottosuolo e acque sotterranee è finalizzata, oltre che ad evidenziare eventuali stati di contaminazione pregressa in relazione ai quali il soggetto interessato (richiedente il permesso a costruire) debba attivare le procedure di cui all'art. 242 del decreto, anche a dimostrare la compatibilità dell'intervento proposto con l'eventuale stato di contaminazione dell'area. L'indagine di qualità ambientale è effettuata, in luogo dell'indagine preliminare di cui al comma 2 dell'art. 242 del decreto, in tutti i casi in cui la potenziale contaminazione non sia collegabile ad un evento recente, anche accidentale, in grado di produrre la potenziale contaminazione del sito. I termini entro i quali effettuare l'indagine di qualità ambientale sono stabiliti nei successivi artt. 8, 9 e 10. Ove a seguito della esecuzione dell'indagine di qualità ambientale non vengano evidenziati superamenti delle CSC, trova applicazione quanto stabilito nel citato comma 2 dell'art. 242 del decreto. Ove, invece, l'indagine di qualità ambientale evidenzi superamenti delle CSC anche per un solo parametro, trova applicazione quanto stabilito dell'art. 242 del decreto (comma 3 e seguenti).

Art.5
(Garanzie finanziarie)

1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, con apposito atto, provvede a determinare l'entità delle garanzie finanziarie a favore della Regione, che devono essere prestate dal soggetto a cui compete l'onere dell'effettuazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale.
2. Fino all'adozione, da parte della Regione, dell'atto di cui al comma 1, l'entità delle garanzie finanziarie è fissata in misura non inferiore al 20% del costo stimato dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale così come stabilito dall'art.242, comma 7 del decreto.

3. Le garanzie finanziarie di cui al presente articolo non sono dovute nei seguenti casi:
   - gli interventi riguardino gli interventi di bonifica e ripristino ambientale che non richiedono l'autorizzazione di cui all'art.249 del decreto;
   - gli interventi siano attuati dal Comune territorialmente competente in via sostitutiva;
   - gli interventi siano attuati dalla Regione in via sostitutiva (che li realizza attraverso l'ente pubblico individuato), con oneri a carico del bilancio regionale;
   - gli interventi riguardino la bonifica dei siti di discariche dismesse per rifiuti urbani, oppure i siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, come individuati da presente regolamento.

Art.6
(Controlli e verifiche)

1. La documentazione relativa al piano della caratterizzazione del sito ed al progetto esecutivo, comprensiva delle misure di riparazione, dei monitoraggi da effettuare, delle limitazioni d'uso e delle prescrizioni eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 242 del decreto, è trasmessa, dal soggetto obbligato, alla provincia territorialmente competente, al SIRA (ai fini della sua immissione in apposita banca dati) nonché al Dipartimento provinciale dell'ARTA territorialmente competente.
2. Ai fini dell'effettuazione dei controlli sulla conformità degli interventi ai progetti approvati, la Provincia si avvale dell'ARTA. Nell'ambito di quanto stabilito al successivo 5° comma, inoltre, saranno stabilite le modalità di controllo sulle indagini preliminari e sulla caratterizzazione delle aree di cui all'allegato tecnico 1, nel caso in cui i comuni territorialmente competenti si siano rivolti, per la loro effettuazione, a strutture pubbliche o private (in possesso di accreditamento) diverse dall'ARTA. In prima approssimazione si ritiene che tali controlli, effettuati a cura del dipartimento provinciale dell'ARTA competente territorialmente, debba essere effettuato su un campione di casi non inferiore al 20% degli interventi ricadenti in ciascuna provincia.
3. Il completamento degli interventi di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché la conformità degli stessi al progetto approvato sono accertati dalla Provincia territorialmente competente, mediante apposita certificazione sulla base

di una relazione tecnica predisposta dal competente dipartimento dell'ARTA.

4. La certificazione di cui all'art.247 del decreto, costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui al precedente art. 5.
5. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, le Province e l'ARTA, disciplinano e definiscono i rapporti intercorrenti tra gli stessi Enti in materia di bonifica dei siti inquinati. In particolare, sono definiti e disciplinati i rapporti economico-finanziari che si rendono necessari per la piena attuazione di quanto stabilito nel presente disciplinare, fermo restando quanto stabilito nelle "*Linee di indirizzo in materia di bonifica dei siti contaminati*" di cui alla DGR 257/07.
6. Il competente servizio regionale, le Province e l'ARTA, svolgono annualmente attività di monitoraggio ed aggiornamento in ordine a disposizioni ed attività riguardanti il censimento e l'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati, dei siti contaminati e dei piani di bonifica.
7. In fase di prima attuazione della presente legge, il rapporto riguardante l'attività di monitoraggio di cui al precedente comma, è rimesso alla Direzione regionale Parchi Territorio Ambiente Energia, entro il 31 luglio dell'anno successivo dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. A regime, il predetto rapporto è predisposto e trasmesso alla citata Direzione, annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno.
9. Entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di idonei studi, la Regione con appositi atti provvederà a regolamentare gli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree caratterizzate da inquinamento diffuso, ad imporre su queste eventuali limitazioni d'uso e ad imporre misure particolari di salvaguardia ambientale sulle attività produttive che vi insistono.

Art.7
(Allegati tecnici)

1. Gli allegati tecnici n. 1, n. 2 e n. 4 al disciplinare approvato con DGR n. 1529/06 sono sostituiti, rispettivamente, dai successivi articoli 8, 9 e 10.
2. L'allegato tecnico n. 3 e l'allegato tecnico n. 5 al disciplinare approvato con DGR n. 1529/06, conservano piena validità.

Art. 8
(Siti di discariche dismesse o oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti)

1. Il presente articolo, che sostituisce ed integra l'allegato tecnico n. 1 al disciplinare approvato con DGR n. 1529/06, detta procedure e tempi in ordine agli interventi di bonifica e ripristino ambientale di:
   a. siti a rischio potenziale, potenzialmente contaminati o contaminati, sede di discariche per rifiuti non pericolosi (ex 1^ cat. per RU) dismesse, di cui al censimento ARTA nonché relativi a discariche dismesse in data antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 36/03, rinvenuti successivamente alla data di completamento del predetto censimento ARTA;
   b. siti a rischio potenziale, potenzialmente contaminati o contaminati sede di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, di cui al censimento ARTA nonché a quelli segnalati successivamente;
2. Le aree inserite nell'anagrafe dei siti a rischio potenziale, entrano a far parte dell'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati, di cui all'art. 2, comma 2, lett. a.1, del presente disciplinare, a seguito dell'effettuazione di un'indagine di qualità ambientale (a cura del Comune territorialmente competente) sui parametri oggetto dell'inquinamento, dalla quale risulti l'avvenuto superamento dei limiti di CSC, anche per un solo parametro. Ai fini dell'effettuazione della predetta indagine di qualità ambientale, trovano applicazione le linee guida di cui alla determinazione dirigenziale n. DN3/28 del 6.03.2007. Gli oneri necessari per l'effettuazione delle predette indagini preliminari sono sostenuti per il 60% dalla Regione, con oneri a carico del proprio bilancio, e per il restante 40% dal Comune territorialmente competente. L'entità dei predetti oneri è determinata in misura pari agli importi indicati nella 7^ colonna della tabella M del Programma di cui all'allegato tecnico 3 al disciplinare approvato con DGR n. 1529/06, aumentati del 10%. La Regione, entro l'esercizio finanziario successivo all'anno di entrata in vigore del presente disciplinare, provvede ad assegnare le somme anzi indicate a ciascun Comune.
3. Analoga disposizione si applica nel caso dei siti di cui all'art. 2, comma 2, lett. a.3, del presente disciplinare, nel caso in cui si accerti il superamento dei limiti di CSC, successivamente alla rimozione, avvio a

recupero e/o smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato, a cura e spese del Comune territorialmente competente. Dall'effettuazione dell'indagine di qualità ambientale (a cura del Comune territorialmente competente) sui parametri oggetto dell'inquinamento, deve risultare, pertanto, l'avvenuto superamento dei limiti di CSC, anche per un solo parametro. Gli oneri necessari per l'effettuazione delle predette indagini di qualità ambientale sono sostenuti per il 60% dalla Regione, con oneri a carico del proprio bilancio, e per il restante 40% dal Comune territorialmente competente. L'entità dei predetti oneri è determinata in misura pari agli importi indicati nell'ultima colonna della tabella S del Programma di cui all'allegato tecnico 3 al disciplinare approvato con DGR n. 1529/06, aumentati del 10%. La Regione, entro l'esercizio finanziario successivo all'anno di entrata in vigore della presente legge, provvede ad assegnare le somme anzi indicate a ciascun Comune.

4. Per i siti di cui al precedente comma 2, le indagini di qualità ambientale sui parametri oggetto dell'inquinamento, dovranno essere effettuate entro 180 giorni dalla data della notifica di avvenuta assegnazione dei fondi di cui al precedente comma 2.
5. Il Comune a tal fine, può avvalersi dell'ARTA o di altri laboratori pubblici o privati. Allo scopo di garantire comunque i necessari requisiti di qualità, nel caso in cui il Comune si avvalga di laboratori privati o pubblici (diversi dall'ARTA), è necessario che tali laboratori siano in possesso di accreditamento secondo la norma Uni En Iso 17025 relativamente ad analisi da effettuare sulle matrici ambientali (acque e suolo) e sui rifiuti.
6. Allo scopo di velocizzare l'esecuzione degli interventi di bonifica (abbreviando, quindi, i tempi relativi alla loro progettazione) e di salvaguardare, nel contempo, la necessaria qualità della progettazione, inoltre, il Comune, ai fini della predisposizione delle indagini di qualità ambientale, della predisposizione dell'eventuale piano di caratterizzazione e della eventuale applicazione dell'analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica, della eventuale progettazione degli interventi di bonifica e della direzione dei lavori afferenti la loro realizzazione, si avvale, di norma, di tecnici abilitati di sufficiente esperienza nel campo specifico delle bonifiche di siti contaminati (*a mero titolo di esempio, che abbiano già partecipato, in qualità di progettisti, ad almeno*

una delle fasi di progettazione previste nell'abrogato D.M. 471/99 ovvero nel Titolo V del D.Lgs. 152/06).

7. Entro 210 giorni dalla data della notifica di avvenuta assegnazione dei fondi di cui al precedente comma 2, i Comuni dovranno dare comunicazione alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente dell'esito delle predette indagini di qualità ambientale. Ove queste evidenzino il superamento dei limiti delle CSC, i Comuni dovranno comunicare, contestualmente, l'avvio delle procedure di cui all'art.242 del decreto.
8. Nel caso di superamento dei limiti delle CSC, la Regione inserisce il sito nell'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati con proprio atto. Il Comune, in conformità alla comunicazione effettuata, avvia le procedure operative ed amministrative, ai sensi degli articoli 242 e 304 del decreto.
9. Il sito considerato potenzialmente contaminato, deve essere assoggettato ad operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario ed ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare lo stato o meno di contaminazione sulla base dei valori delle CSR. Gli oneri necessari per l'effettuazione del piano di caratterizzazione e della analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, sono sostenuti per il 60% dalla Regione, con oneri a carico del proprio bilancio, e per il restante 40% dal Comune territorialmente competente. La quota a carico della Regione è concessa in forma di rimborso sulla base della rendicontazione presentata da ciascun Comune. Ai fini della determinazione del predetto contributo, la Regione assume i tetti di spesa sotto indicati (compresivi di IVA ed ogni altro onere):
   a) € 20.000,00 per discariche di superficie inferiore a 1000 mq cui corrisponde un contributo regionale massimo di € 12.000,00
   b) € 25.000,00 per discariche di superficie compresa tra 1001 e 10000 mq cui corrisponde un contributo regionale massimo di € 15.000,00
   c) € 30000,00 per discariche di superficie superiore a 10001 mq cui corrisponde un contributo regionale massimo di € 18.000,00.

   Detto contributo compensa gli oneri per la predisposizione del piano della caratterizzazione, la sua esecuzione (indagini di campo ed analisi di laboratorio) e l'elaborazione dell'analisi di rischio.
10. Qualora nel sito in esame i valori delle CSR, determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio risultino superati, il sito si definisce contaminato e lo stesso viene inserito, nell'anagrafe

dei siti contaminati da bonificare di cui all'art. 3, comma 2, del presente disciplinare.

11. Nel caso in cui, invece, le indagini preliminari evidenzino il mancato superamento dei livelli di CSC, il Comune territorialmente competente ne da notizia, con apposita autocertificazione resa nei modi di legge, alla Provincia ed alla Regione.
12. La certificazione conclude il procedimento di notifica di cui all'art.242 del decreto. La Regione, nei successivi quindici giorni dalla ricezione della suddetta certificazione, può disporre l'effettuazione di attività di verifica e controllo da parte dell'ARTA (sulla base di specifica richiesta), nel caso in cui il Comune non si sia avvalso dell'ARTA, per l'esecuzione dell'indagine preliminare. Ove anche l'eventuale verifica effettuata dall'ARTA confermi il mancato superamento delle CSC, la Regione esclude il sito dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale di cui all'art. 4, comma 1, lett. d, del presente disciplinare.
13. Qualora nel sito in esame la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti, invece, superiore ai valori delle CSC, ma comunque inferiore ai valori delle CSR, determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, il sito non è contaminato e non viene incluso nell'anagrafe dei siti contaminati da bonificare. Il sito, tuttavia, non viene escluso dall'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati di cui all'art. 3, comma 5, del presente disciplinare, e con atto emanato dal competente servizio della Giunta regionale, viene, altresì, approvato l'eventuale piano di monitoraggio (art. 242 del D.Lgs. 152/06, commi 5 e 6).
14. L'inserimento, da parte della Regione, dei siti di cui all'art. 2, comma 1, lett. a.2 e a.3 del presente disciplinare, nell'anagrafe dei siti contaminati da bonificare di cui all'art. 3, comma 3, del presente disciplinare, oltre a comportare l'attivazione delle procedure previste dal decreto da parte del Comune, è condizione necessaria per accedere a forme contributive (*regionali, statali o comunitarie*), previste in appositi programmi regionali di intervento.
15. Al fine di pervenire alla bonifica delle aree sede di discariche per rifiuti urbani di cui alla lettera a), punto a.2 dell'art. 2 del presente disciplinare, ove il Comune territorialmente competente abbia provveduto a far eseguire l'indagine di qualità ambientale e questa abbia evidenziato il superamento dei valori delle CSC (*anche per un solo parametro*) ed abbia provveduto all'effettuazione delle operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito

specifica e queste abbiano evidenziato che il sito della discarica è un sito contaminato da bonificare, la Giunta regionale può, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili (*proprie, statali o comunitarie*), concedere un finanziamento al Comune territorialmente competente (*al 100% oppure, ove la normativa vigente disponga diversamente, in quota parte*), al fine di realizzare gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale, purché ricorrano le condizioni di cui al successivo comma 21.

16. Per quanto attiene alle aree oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, ferma restando la scadenza temporale indicata nel disciplinare approvato con DGR n. 1529/06 per gli abbandoni di rifiuti censiti dall'ARTA o segnalati da soggetti pubblici che ne abbiano evidenziato il rinvenimento prima della data di entrata in vigore del predetto disciplinare, il Comune territorialmente competente, ove il responsabile non provveda o non sia individuabile, è tenuto alla rimozione, all'avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell'art.192 del decreto, entro 30 giorni dalla data della segnalazione effettuata dai soggetti che abbiano evidenziato il rinvenimento di un sito oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti. Ove il Comune non provveda alla rimozione di tali rifiuti entro il termine suddetto, ferme restando le sanzioni previste dalla presente legge, può incorrere nelle violazioni previste dalla vigente normativa in materia di discariche abusive.
17. Il Comune, pertanto, è tenuto a notificare l'avvenuta rimozione dei rifiuti alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente, curando di fornire, oltre alla destinazione finale di questi e il nominativo del soggetto che vi ha provveduto anche la classificazione dei rifiuti, secondo quanto stabilito nella Decisione 3 maggio 2000, n. 2000/532/Ce, e la conseguente identificazione degli eventuali parametri oggetto dell'inquinamento da ricercare nell'ambito della esecuzione delle indagini di qualità ambientale. Al riguardo, la Regione, nei 30 giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare apposite linee guida
18. La notifica deve contenere, inoltre, la comunicazione di avvenuto avvio delle procedure di cui all'art.242 del decreto, ove l'indagine di qualità ambientale abbia evidenziato il superamento delle CSC anche per un solo parametro. In caso contrario si applicano le procedure di cui ai successivi commi 25 e 26.

19. Il Comune territorialmente competente, ai sensi dell'art.239, comma 2, lettera a) del decreto e del 3 comma del presente articolo, è tenuto a far eseguire l'indagine di qualità ambientale entro:
    - 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le segnalazioni effettuate prima della data di entrata in vigore della stessa;
    - 120 giorni dalla data della segnalazione intervenuta successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
20. Anche nel caso di siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, nel caso in cui l'indagine di qualità ambientale, effettuata entro i termini stabiliti nel precedente comma 19, abbia evidenziato che i siti sono da ritenersi potenzialmente contaminati ovvero che risultano superate i limiti delle CSC e la stessa amministrazione comunale abbia, conseguentemente, provveduto all'effettuazione delle operazioni di caratterizzazione e di analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.242 del decreto e queste abbiano evidenziato che il sito è da considerarsi sito contaminato da bonificare, la Regione può intervenire finanziariamente in luogo del Comune, secondo quanto stabilito dal precedente comma 15, fermo restando che la bonifica dei siti riconducibili alla lettera a.2, dell'art. 2, comma 1, in linea di massima, rivestono carattere prioritario rispetto a quelli di cui alla lettera a.3.
21. L'intervento finanziario regionale di cui ai precedenti commi 15 e 20, è concedibile solamente nel caso in cui il Comune, effettuata l'indagine di qualità ambientale sul sito, il piano della caratterizzazione e l'analisi di rischio ambientale e sanitaria sito-specifica, secondo i tempi e le modalità stabilite dall'art.242 del decreto, dimostri di non disporre (*in tutto o in parte*), dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione di eventuali interventi di messa in sicurezza d'emergenza, per la progettazione definitiva degli interventi di bonifica e di ripristino ambientale e per la loro realizzazione, relativamente ai siti di cui alle lettere a.2 ed a.3 dell'art. 2, comma 1. A tal fine è necessario che il Comune alleghi alla richiesta di intervento contributivo regionale la seguente documentazione:
    - certificazione del responsabile del servizio finanziario comunale, dalla quale risulti che il Comune dispone di adeguate somme in bilancio (da utilizzarsi per la effettuazione degli eventuali interventi di messa in sicurezza

d'emergenza, per la progettazione dei necessari interventi di bonifica e ripristino ambientale e per la loro esecuzione) atte e coprire la differenza tra il costo del complesso degli interventi in questione e il contributo concedibile da parte della Regione;

- certificazione rilasciata dal responsabile del servizio finanziario comunale, dalla quale risulti che il Comune non dispone di altre somme in bilancio (a destinazione non vincolata), utilizzabili per le finalità di cui sopra, che possano consentire alla Regione di ridurre l'aliquota di contributo da concedere (onde favorire un maggior numero di interventi di bonifica a parità di disponibilità finanziaria), nel caso in cui l'intervento regionale, ai sensi delle norme in quel momento vigenti, possa essere concesso in una misura massima inferiore al 100%;
- certificazione, rilasciata dal responsabile del servizio finanziario comunale, dalla quale risulti che il Comune non dispone di somme in bilancio (a destinazione non vincolata) utilizzabili a tali fini, che possano consentire alla Regione di ridurre l'aliquota di contributo da concedere (onde favorire un maggior numero di interventi di bonifica a parità di disponibilità finanziaria), nel caso in cui l'intervento regionale, ai sensi delle norme in quel momento vigenti, possa essere concesso nella misura massima del 100%.

22. In prima istanza, il contributo regionale concedibile per ciascun intervento di bonifica e di ripristino ambientale di ciascun sito inserito nell'anagrafe dei siti contaminati da bonificare riconducibile alla lettera a.2 dell'art. 2, comma 1, del presente disciplinare è proporzionale (*secondo l'aliquota concedibile ai sensi delle norme vigenti*) all'importo indicato nell'ultima colonna della tabella M del Programma di cui all'allegato tecnico 3 al disciplinare approvato con DGR 1529/06, maggiorato del 25% per tener conto degli imprevisti connaturati all'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale. L'importo indicato nell'ultima colonna della predetta tabella M è rivalutato, annualmente, sulla base degli indici ISTAT.
23. A seguito dell'approvazione del progetto definitivo di bonifica e ripristino ambientale sarà concesso, ove necessario, un ulteriore contributo regionale in misura proporzionale (secondo l'aliquota concedibile ai sensi

delle norme vigenti), all'importo dei lavori che risulterà dal progetto definitivo stesso.

24. Sia per i siti di cui al precedente punto a.2 dell'art. 2, comma 1, del presente disciplinare che per quelli di cui al precedente punto a.3 dello stesso articolo, nel caso in cui il Comune non provveda all'effettuazione delle indagini di qualità ambientale, alla caratterizzazione del sito (*se, a seguito delle indagini di qualità ambientale, risultano superate le CSC*) e ad applicare la procedura di analisi di rischio sito specifica (*finalizzata alla determinazione delle CSR*), il sito non può essere inserito nell'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati né in quella dei siti contaminati da bonificare. Conseguentemente, il Comune non può accedere ai programmi finanziari regionali.
25. La Regione, tuttavia, si riserva, con proprie risorse (fino a coprire, cioè, il 100% del relativo costo), ad effettuare le operazioni anzi elencate in luogo del Comune inadempiente entro 540 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi dell'ARTA attraverso specifiche convenzioni.
26. In tal caso, ove le indagini di qualità ambientale, la caratterizzazione e l'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, evidenzino che il sito in questione deve essere inserito nell'anagrafe dei siti contaminati da bonificare, la Regione provvede, nei confronti del Comune inadempiente, a segnalare all'autorità competente la violazione degli articoli 257 e 304 del decreto, inserisce il sito nell'anagrafe dei siti contaminati da bonificare e, nel rispetto dell'ordine di priorità stabilito nel programma preliminare regionale (*compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili*), provvede a far eseguire i necessari interventi di bonifica dalla Provincia territorialmente competente attraverso specifiche convenzioni.
27. Al fine di apportare eventuali modifiche alla destinazione d'uso delle aree prossime (ovvero quelle considerate nell'analisi di rischio) al sito in procedura di bonifica (sia nel caso di siti di discarica che nel caso di siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, ove i valori di concentrazione dei contaminanti presenti siano compresi tra le CSC e le CSR), il comune territorialmente competente deve, preliminarmente, verificare la compatibilità delle concentrazioni residue dei contaminanti presenti nelle matrici ambientali delle aree stesse con la nuova destinazione d'uso prevista.

28. Quanto previsto nel presente articolo si applica anche ai siti oggetto di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti rinvenuti successivamente al dicembre 2003. L'indice di rischio potenziale legato a tali siti, pertanto, dovrà essere valutato dall'ARTA entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge per le segnalazioni pervenute dopo il dicembre 2003 e prima dell'entrata in vigore della presente legge ed entro i 90 successivi a ciascuna segnalazione per le segnalazioni pervenute dopo l'entrata in vigore della presente legge. A seguito delle risultanze della predetta valutazione, la Regione provvederà, entro i successivi 120 giorni dalla comunicazione dell'ARTA, a modificare, ove ne ricorrano le condizioni, l'ordine di priorità degli interventi da effettuare di cui all'art. 2, comma 2, lett. b del presente disciplinare.
29. Le medesime disposizioni contenute nel presente articolo, si applicano anche ai siti sede di discariche per RU di titolarità pubblica, dismesse antecedentemente alla data di entrata in vigore del D.Lgs.36/03 non rientranti nel censimento effettuato dall'ARTA. L'indice di rischio potenziale legato a tali siti, pertanto, dovrà essere valutato dall'ARTA entro i 180 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge per le discariche dismesse dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 36/03 e prima dell'entrata in vigore della presente legge ed entro i 90 successivi alla dismissione di ciascuna discarica successiva alll'entrata in vigore della presente legge. A seguito delle risultanze della predetta valutazione, la Regione provvederà, entro i successivi 120 giorni dalla comunicazione dell'ARTA, a modificare, ove ne ricorrano le condizioni, l'ordine di priorità degli interventi da effettuare di cui all'art. 2, comma 2, lett. b del presente disciplinare.
30. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle "*Linee di indirizzo in materia di siti contaminati*" di cui alla DGR 257/07.

Art. 9
(*Siti industriali dismessi*)

1. Il presente articolo, che sostituisce ed integra l'allegato tecnico n. 2 al disciplinare approvato con DGR n. 1529/06, detta procedure e tempi in ordine agli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti industriali dismessi a rischio potenziale, potenzialmente contaminati o contaminati, di cui al

censimento ARTA nonché a quelli dismessi successivamente.

2. Le aree di cui all'art.2, comma 1, lett. a.1, già inserite nel Programma di cui all'allegato tecnico 3 al disciplinare approvato con DGR 1529/06, sono inserite nell'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati di cui al precedente art. 3, comma 5, solamente a seguito dell'effettuazione di una indagine di qualità ambientale sui parametri oggetto dell'inquinamento, con oneri a carico dell'ultimo titolare dell'azienda dismessa (proprietario, affittuario, comodatario, gestore, ecc.), dalla quale risulti l'avvenuto superamento delle CSC anche per un solo parametro. Al riguardo, la Regione nei trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare apposite linee guida.
3. Le indagini di qualità ambientale di cui al precedente comma 2 devono essere effettuate dal soggetto anzi indicato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Allo scopo di garantire comunque i necessari requisiti di qualità, nel caso in cui il soggetto suddetto si avvalga di laboratori privati o pubblici (diversi dall'ARTA), è necessario che tali laboratori siano in possesso di accreditamento secondo la norma Uni En Iso 17025 relativamente ad analisi da effettuare sulle matrici ambientali (acque e suolo) e sui rifiuti. In quest'ultimo caso, tuttavia, le indagini di qualità ambientale, per gli aspetti analitici, devono essere validate dall'ARTA.
4. Ove le CSC risultino superate, anche relativamente ad un solo parametro, il soggetto obbligato deve procedere ai successivi adempimenti previsti dall'art. 242 del decreto, con oneri a proprio carico, dandone comunicazione al Comune, alla Provincia ed alla Regione. Il sito viene inserito nell'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati e, ove successivamente risultino superate le CSR, nell'anagrafe dei siti contaminati da bonificare, con appositi atti emanati dalla Regione.
5. Ove le CSC non risultino superate, il titolare dell'azienda può richiedere alla Regione la restituzione delle somme resesi necessarie per la esecuzione delle indagini di qualità ambientale, quali risulteranno da apposita documentazione tecnico-amministrativo-contabile. In tal caso il sito viene escluso dall'anagrafe dei siti a rischio potenziale con atto emanato dalla Regione.
6. Qualora nel sito in esame la contaminazione rilevata nelle matrici ambientali risulti, invece, superiore ai valori delle CSC, ma comunque inferiore ai valori

delle CSR, determinate a seguito dell'analisi di rischio sanitario e ambientale sito specifica, il sito non è contaminato e non viene incluso nell'anagrafe dei siti contaminati da bonificare. Il sito, tuttavia, non viene escluso dall'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati di cui all'art. 3, comma 5, del presente disciplinare, e con atto emanato dal competente servizio della Giunta regionale viene, altresì, approvato l'eventuale piano di monitoraggio (art. 242 del D.Lgs. 152/06, commi 5 e 6).

7. Nel caso in cui il titolare dell'azienda dismessa non provveda ad eseguire le indagini di qualità ambientale di cui al precedente comma 3, le stesse verranno eseguite dall'ARTA, con oneri a carico della Regione, previa richiesta all'Autorità Giudiziaria, formalizzata dall'Agenzia, tesa all'ottenimento dell'autorizzazione all'accesso al sito al fine di effettuare le suddette indagini di qualità ambientale. Ove dette indagini di qualità ambientale evidenzino il superamento delle CSC (anche in un solo parametro), ai sensi dell'art. 244 del decreto, la Provincia, sentito il Comune, diffida, con ordinanza motivata, il titolare dell'azienda dismessa, responsabile della potenziale contaminazione, a provvedere ai sensi e per gli effetti del Titolo V del decreto. L'ARTA, inoltre, provvede, nei confronti del titolare dell'azienda dismessa, a segnalare all'Autorità Giudiziaria, alla Regione, alla Provincia ed al Comune la violazione degli artt. 257 e 304 del decreto.
8. Il titolare dell'azienda dismessa, ricevuta l'ordinanza di cui al precedente comma 7 deve attivare le procedure di cui all'art. 242 del decreto. Se il soggetto obbligato non vi provvede, la caratterizzazione del sito, l'applicazione dell'analisi di rischio sito specifica, il progetto definitivo e la realizzazione degli interventi di bonifica sono realizzati dall'amministrazione competente in conformità di quanto disposto dall'art. 250 del decreto e di quanto disposto nel successivo art. 10 del presente disciplinare.
9. Le aziende industriali dismesse in data successiva a quella di completamento del censimento effettuato dall'ARTA, entrano a far parte dell'anagrafica di cui al comma 2 (e, segnatamente, dei punti 2.3 e 2.4) dell'allegato tecnico 3 al disciplinare approvato con DGR 1529/06.
10. Spetta al Comune, non appena ne venga a conoscenza, dare comunicazione alla Regione, alla Provincia ed all'ARTA, della avvenuta dismissione di

ciascuna azienda industriale ricadente sul proprio territorio.

11. L'ARTA, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma 10, attraverso sue proprie valutazioni, assegna al sito, entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, il relativo indice di rischio potenziale, e, nei successivi 15 giorni, ne da comunicazione alla Regione, alla Provincia, al Comune ed al titolare dell'azienda dismessa.
12. La Regione, nei successivi 60 giorni, con proprio atto inserisce il sito industriale dismesso nell'anagrafica di cui al precedente comma 9, notifica l'atto stesso al titolare dandone comunicazione alla Provincia, al Comune e all'ARTA.
13. Il titolare del sito industriale dismesso effettua le indagini preliminari di cui al comma 2 del presente articolo entro 120 giorni dalla data di notifica dell'atto regionale di cui al precedente comma 12.
14. Ai siti industriali dismessi in data successiva a quella di completamento del censimento effettuato dall'ARTA, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
15. Il Comune, ove il sito industriale dismesso sia riutilizzato, con o senza cambio di destinazione d'uso, è tenuto al rispetto di quanto contenuto nelle "*Linee di indirizzo in materia di siti contaminati*" di cui alla DGR 257/07, pubblicata sul BURA n. 42 speciale del 9.05.2007.
16. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle "*Linee di indirizzo in materia di siti contaminati*" di cui alla DGR 257/07.

Art. 10
(*Altri siti*)

1. Il presente articolo, che sostituisce ed integra l'allegato tecnico n. 4 al disciplinare approvato con DGR n. 1529/06, detta procedure e tempi in ordine agli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti potenzialmente contaminati o contaminati di cui agli articoli 242 e 244 del decreto, i cui interventi sono effettuati a cura del responsabile della contaminazione oppure i cui interventi di bonifica e ripristino ambientale, vengano attuati da soggetti diversi da quelli indicati negli articoli 242 e 244 del decreto.
2. La Regione, a seguito delle comunicazioni effettuate ai sensi dell'art.242 del decreto, inserisce con proprio atto, il sito nell'anagrafe dei siti

potenzialmente contaminati dandone comunicazione al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti.

3. La Regione, a seguito delle notifiche effettuate ai sensi dell'art.244 del decreto, fermo restando quanto in esso stabilito (fatto salvo – in particolare – quanto disposto dai commi 2 e 4), inserisce, con proprio atto, *il sito nell'anagrafe dei siti* potenzialmente contaminati dandone comunicazione al Comune ed alla Provincia territorialmente competenti. Quest'ultima, esperite le opportune indagini volte ad identificare il responsabile della potenziale contaminazione, diffida, sentito il Comune, il responsabile della potenziale contaminazione (ove questo sia stato individuato), ad avviare le procedure di cui agli articoli 242 e 304 del decreto e, ai sensi dell'art.244 dello stesso, ne da comunicazione al proprietario del sito, al Comune territorialmente competente ed alla Regione.
4. Qualora il responsabile della potenziale contaminazione non sia individuabile o non provveda e il proprietario del sito non avvii la procedura medesima, il Comune provvede a realizzare d'ufficio, in danno del responsabile, gli eventuali interventi di bonifica e di ripristino ambientale, secondo le procedure indicate nell'art.242 del decreto.
5. Ove il Comune non disponga dei mezzi economico-finanziari necessari per effettuare la caratterizzazione del sito, per applicare al sito l'analisi di rischio sito- specifica e per realizzare gli eventuali interventi di bonifica e di ripristino ambientale, gli interventi stessi possono essere eseguiti con oneri a carico della Regione (compatibilmente, cioè, con le risorse economico-finanziarie regionali disponibili), purché siano state rispettate, da parte del Comune territorialmente competente, le modalità e le condizioni stabilite nel comma 12 e seguenti del presente articolo. Ai fini dell'accesso e dell'utilizzo del fondo regionale previsto dalla presente legge è, pertanto, necessario che siano rispettate le modalità e *le condizioni stabilite nel comma 12 e seguenti del* presente articolo. Solamente nel caso in cui queste non possano o non riescano a trovare applicazione, l'intervento contributivo sostitutivo regionale può aver luogo esclusivamente alle condizioni riportate nel successivo comma 39.
6. Ove l'effettuazione della caratterizzazione del sito e la conseguente applicazione dell'analisi di rischio sito specifica (*con oneri a carico del responsabile oppure, ove questo non sia individuabile o non*

provveda, con oneri a carico del Comune o della Regione che si avvalgono dell'ARTA, attraverso la stipula di specifiche convenzioni), dimostri che i valori delle CSR sono superati, la Regione provvede a inserire, con proprio atto, il sito in questione nell'anagrafe dei siti contaminati da bonificare eliminandolo, ovviamente, dall'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati Il sito, tuttavia, non viene escluso dall'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati di cui all'art. 3, comma 5, del presente disciplinare, e con atto emanato dal competente servizio della Giunta regionale viene, altresì, approvato l'eventuale piano di monitoraggio (art. 242 del D.Lgs. 152/06, commi 5 e 6).

7. La Regione, nel caso in cui il Comune abbia rispettato quanto stabilito nel comma 12 e seguenti del presente articolo e queste non abbiano potuto trovare applicazione (o non sia stato possibile trovare una loro applicazione al caso) e, quindi, debba intervenire. trova applicazione quanto stabilito nel successivo comma 39. In tal caso, la Regione provvede ad anticipare le somme occorrenti alla realizzazione degli interventi di bonifica e ripristino *ambientale, utilizzando le risorse economiche iscritte* nel fondo previsto dalla presente legge ed affida alla Provincia o al Comune territorialmente competenti, mediante specifica convenzione, l'onere di provvedere alla loro esecuzione con o senza il limite di cui al comma 28 del presente articolo.
8. In ogni caso resta ferma ed impregiudicata ogni iniziativa tesa all'individuazione del responsabile della contaminazione ed al recupero delle spese sostenute.
9. Perché sia possibile l'intervento contributivo regionale, quindi, il sito deve essere inserito preliminarmente nell'anagrafe dei siti potenzialmente contaminati e, successivamente all'esecuzione della caratterizzazione ed all'applicazione dell'analisi di rischio sito-specifica, ove venga dimostrato il superamento dei valori delle CSR, nell'anagrafe dei siti contaminati da bonificare. Successivamente, il sito deve essere inserito nel Piano regionale di bonifica dei siti contaminati da bonificare di cui all'art. 2, comma 1, lett. c, del presente disciplinare. A tale riguardo, quindi, è necessario che l'ARTA, effettuate adeguate ed appropriate valutazioni (nei 30 giorni successivi alla data in cui è stata investita del caso), comunichi alla Regione l'indice di rischio associato al sito in questione. L'inserimento di un nuovo sito nel predetto Piano regionale di bonifica (sia che si tratti di

quello definitivo di prossima redazione sia che si tratti di quello provvisorio di cui al Titolo VIII della presente legge), comporta, automaticamente, variazioni nell'ordine di priorità già fissato negli stessi. Per i siti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già individuati, l'ARTA è tenuta ad effettuare le predette valutazioni, entro i 90 giorni successivi alla stessa.

10. Nel caso in cui l'intervento di bonifica si sostanzi in un intervento di messa in sicurezza permanente (*riconducibile, cioè, alla tipologia di interventi così definiti al comma 1 dell'art. 240 del D.Lgs. 152/06, lett. o e dall'ex D.M. 471/99*), il Comune deve curare che il certificato di destinazione urbanistica del sito contaminato, la relativa cartografia e le relative norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale comunale, riportino espressamente le suddette misure di messa in sicurezza permanente adottate, le limitazioni temporanee, le limitazioni permanenti o le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area stessa. Se l'inquinamento riguarda il territorio di più Comuni, spetta alla Regione (che, a tal fine, si può avvalere, a mezzo di specifico accordo, della/e Provincia/e territorialmente/i competente/i), l'obbligo di verificare che i certificati di destinazione urbanistica del sito contaminato, le relative cartografie e le relative norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici generali dei Comuni interessati, riportino espressamente le eventuali misure di messa in sicurezza permanente adottate, le limitazioni temporanee, le limitazioni permanenti o le particolari modalità previste per l'utilizzo dell'area stessa. Il Comune o la Regione (ovvero la/e Provincia/e territorialmente competente/i ove sia intervenuto uno specifico accordo), se l'inquinamento riguarda il territorio di più Comuni, sono tenuti, altresì, a comunicare le predette misure di messa in sicurezza permanente, le limitazioni temporanee, le limitazioni permanenti o le particolari modalità di utilizzo dell'area allo/agli ufficio/i tecnico/i erariale/i competente/i.
11. Ai sensi dell'art. 55 della presente legge e dell'art.250 del decreto, la Regione promuove azioni volte a favorire e velocizzare gli interventi di bonifica, di ripristino e riqualificazione ambientali delle aree inserite nell'anagrafe dei siti contaminati da bonificare di cui ai punti a.1, a.6 ed a.7 dell'art. 2, comma 1, del presente disciplinare, esclusivamente da parte di soggetti pubblici o privati che non si trovino

nelle condizioni previste e regolamentate dagli articoli 242 e 244 del decreto.

12. Le azioni di cui al precedente comma 11 si sostanziano, di norma, in accordi di programma tra Regione, Comune territorialmente competente e soggetto privato interessato, e possono essere promosse anche da quest'ultimo.
13. I soggetti di cui al precedente comma 11 hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi di bonifica mediante gli accordi di programma di cui al precedente comma 12. Tali accordi di programma devono essere stipulati entro sei mesi dall'approvazione del documento di analisi di rischio di cui all'art.242 del decreto, con le amministrazioni competenti ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo V della Parte IV^ del decreto.
14. La Regione, con apposito atto da pubblicarsi entro il 31 maggio di ogni anno a partire da quello successivo all'entrata in vigore della presente legge, stabilisce l'entità delle risorse finanziarie da destinare per l'anno di riferimento al finanziamento degli interventi di bonifica realizzati attraverso l'intervento di soggetti pubblici o privati che non si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 242 e 244 del decreto.
15. L'intervento finanziario di cui al comma precedente è concesso al soggetto pubblico o privato, che non si trovi nelle condizioni regolamentate dagli artt. 242 e 244 del decreto, firmatario dell'accordo di programma di cui al precedente comma 12, nella misura massima del 50% del costo dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale da eseguire.
16. Ove le richieste dei suddetti soggetti pubblici o privati eccedano la disponibilità finanziaria di cui al precedente comma 14 (*sia nel caso in cui vi siano più richieste sia nel caso in cui una sola richiesta ecceda la disponibilità*), l'intervento finanziario regionale può gravare su più esercizi finanziari.
17. Il predetto intervento finanziario regionale, inoltre, è concesso agli aventi titolo in forma di anticipazione e, in nessun caso, in forma di contributo a fondo perduto e, pertanto, il soggetto beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipazione secondo un piano finanziario di ammortamento da concordarsi in sede di predisposizione dell'accordo di programma di cui al precedente comma 12. La durata del periodo di ammortamento non può eccedere i 5 anni nel caso in cui il contributo gravi su un solo esercizio finanziario. Nel caso in cui il contributo gravi su più esercizi finanziari, la durata del periodo di ammortamento non

può eccedere i 3 anni per ogni esercizio finanziario successivo al primo, fino ad un massimo di 10 anni.

18. Ai fini dell'accesso al predetto finanziamento regionale, gli interessati devono allegare alla richiesta da inoltrare *alla Regione Abruzzo – Direzione Parchi Territorio Ambiente Energia – Servizio Gestione Rifiuti, via Passolanciano, 75 – Pescara*, entro il 31 agosto di ciascun anno, almeno la seguente documentazione:
    - progetto definitivo di bonifica del sito con l'indicazione dei costi necessari alla realizzazione dei relativi interventi, nel caso in cui il richiedente abbia già acquisito la titolarità dell'area;
    - stima dettagliata dei costi necessari alla realizzazione degli interventi di bonifica nonché dei costi di esproprio (ovvero di acquisto, nel caso in cui l'area sia soggetta a vendita fallimentare), nel caso in cui il richiedente non sia ancora titolare dell'area;
    - idonea documentazione atta a comprovare i livelli occupazionali che saranno raggiunti a seguito della bonifica del sito e della realizzazione dell'intervento produttivo programmato;
    - la relazione del Comune di cui al successivo comma 22;
    - accordo (convenzione, intesa, accordo di programma ecc.) preliminare con il Comune territorialmente competente circa eventuali necessarie modifiche dello strumento urbanistico vigente finalizzate alla realizzazione dell'intervento produttivo programmato;
19. Ove le richieste di finanziamento eccedano le disponibilità finanziarie disponibili, la Regione, con apposito atto, provvederà ad approvare una graduatoria predisposta dal competente Servizio Gestione Rifiuti degli interventi da eseguire sulla base delle comunicazioni effettuate dai Comuni di cui al successivo comma 22. La graduatoria tiene conto degli elementi di valutazione sotto descritti. Rivestono carattere prioritario:
    - interventi di bonifica e ripristino ambientale riguardanti siti industriali dismessi a più alto indice di rischio potenziale (*secondo quanto determinato dal Piano di bonifica e suoi successivi aggiornamenti*);
    - interventi che propongono reindustrializzazione di siti con nuovi livelli occupazionali più elevati;
    - interventi a minor costo unitario;

- interventi per i quali la richiesta di anticipazione del contributo regionale è, percentualmente, più bassa;
- interventi che prevedono l'ammortamento della predetta anticipazione nel minor tempo;
- interventi per i quali siano già intervenuti accordi documentabili tra il soggetto privato interessato ed altri soggetti portatori di interessi pubblici quali: Comune, Provincia, Regione (Direzioni Politiche Sociali, Lavoro, Attività produttive, etc), Consorzi industriali, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali, etc;
- interventi per i quali il soggetto privato interessato dimostri la titolarità dell'area da bonificare;
- interventi per i quali il soggetto interessato interviene, in tutto o in parte, in luogo di soggetti pubblici obbligati (Comuni, Consorzi industriali, etc) ove non si configuri quanto stabilito nei successivi commi 37 e 38;

20. Il soggetto che dovrà effettuare gli interventi è individuato dal Comune territorialmente competente con procedure ad evidenza pubblica. Il relativo bando dovrà contenere, tra l'altro, la stima sommaria dei costi degli interventi di bonifica da realizzare, compresi i costi per l'esproprio delle aree da bonificare, che dovranno essere sostenute integralmente dall'affidatario.
21. I predetti soggetti privati (che non si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 242 e 244 del decreto), che intendono partecipare alla procedura ad evidenza pubblica di cui al comma precedente, dovranno indicare quali sono le loro richieste ai fini dell'effettuazione degli interventi quali quelli di seguito elencati a mero titolo esemplificativo:
    a. *sgravi fiscali quali, ad esempio, abbattimento dell'ICI, abbattimento della TARSU, abbattimento degli oneri di urbanizzazione, etc.;*
    b. *in termini di variazioni urbanistiche quali, ad esempio, quelle relative all'indice di fabbricabilità, alla destinazione d'uso del sito, alla destinazione d'uso dell'immobile, a lottizzazioni di parte o tutto il sito contaminato da bonificare, etc.;*
    c. *in termini utilizzo delle aree bonificata quali, ad esempio, l'utilizzo in proprio, la cessione a terzi, etc;*

d. *in termini di variazioni urbanistiche quali quelle indicate nella precedente lettera b riferite, però, ad aree diverse da quella da bonificare;*
e. *in termini di utilizzo di aree diverse da quella da bonificare;*

fornendo un'adeguata analisi comparativa relativa ad almeno due proposte. Alla richiesta di partecipazione alla gara, pertanto, dovrà essere allegata anche una relazione, adeguatamente motivata, che illustri su quali presupposti è basata la scelta effettuata.

22. Il Comune, effettuate le valutazioni del caso su ciascuna offerta presentata dal soggetto privato (*articolata, quindi, in almeno due proposte*) e su tutte le offerte presentate dai soggetti privati, fornisce alla Regione la relazione di cui al precedente comma 18 riportante, almeno, un quadro sintetico di raffronto tra le varie offerte pervenute con l'indicazione. espressamente motivata, di quella ritenuta più soddisfacente entro i 60 giorni successivi alla data di scadenza del bando.
23. Il Comune, ai fini della valutazione di cui al comma precedente, deve riconoscere all'affidatario un congruo utile di impresa che il Comune stesso, in piena autonomia, deve stabilire all'atto dell'indizione della gara ad evidenza pubblica di cui al precedente comma 20.
24. Al fine di garantire, comunque, all'affidatario il recupero delle spese sostenute nonché un congruo utile di impresa, si stabilisce che, ove l'affidatario stesso abbia beneficiato dell'anticipazione, concedibile dalla Regione fino ad un massimo del 50%, l'utile d'impresa non può eccedere il 20% della spesa sostenuta.
25. Ai fini dell'attuazione degli interventi di bonifica programmati, le eventuali modifiche degli strumenti urbanistici comunali, vengono adottati in conformità della vigente legislazione in materia (*convenzione, accordo di programma, ..etc*).
26. La Regione, nel caso di mancata adesione del Comune ad una qualsiasi proposta prospettata dai soggetti che hanno partecipato al bando pubblico, provvede a convocare apposita conferenza di servizio tesa a rimuoverne le cause ostative. Alla conferenza sono invitati a partecipare, oltre il Comune, la Provincia e gli altri Enti cointeressati (*Consorzi industriali, Comunità Montane, Enti Parco, ..etc*) anche i soggetti privati che, al di fuori dei casi regolamentati dagli articoli 242 e 244 del decreto, hanno formulato proposte. La conferenza

viene indetta dalla Regione entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte del Comune, relativa alla inaccettabilità di tutte le proposte presentate e conclude i propri lavori entro 120 giorni dalla suddetta comunicazione. Nel caso in cui i lavori della conferenza si concludano positivamente con l'accettazione della proposta ritenuta più congrua, si applica quanto stabilito nella presente allegato tecnico. Nel caso in cui, invece, i lavori della conferenza si concludano negativamente, ma non venga espressa formalmente, da parte della conferenza stessa, la condivisione in merito alla inaccettabilità di tutte le proposte presentate dai partecipanti alla gara, gli interventi di bonifica sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente.

27. Ove il Comune non provveda a realizzare i necessari interventi di bonifica a causa di mancanza di fondi di bilancio di qualsivoglia natura a destinazione non vincolata, la Regione provvede a cofinanziarne la realizzazione secondo quanto disposto nel successivo comma 29, per il tramite della Provincia o del Comune territorialmente competenti con i quali devono essere stipulate apposite convenzioni, attraverso l'utilizzazione delle risorse economiche iscritte nel Fondo previsto nella presente legge.

28. In tal caso, il finanziamento degli interventi è concesso a fondo perduto per il 50%, mentre il restante 50% è concesso in forma di anticipazione. Il Comune, pertanto, è tenuto alla restituzione delle somme percepite a titolo di anticipazione (50% del costo degli interventi), secondo un piano finanziario di ammortamento da concordarsi in sede di predisposizione della convenzione tra Regione, Provincia e Comune, finalizzata alla realizzazione degli interventi stessi.

29. Ove, invece, l'esperimento delle procedure di cui al precedente comma 20 e seguenti, sia stato infruttuoso (*perché, ad esempio, la gara è andata deserta, oppure perché in sede di conferenza dei servizi di cui al precedente comma 26 emerge l'impossibilità, condivisa dalla conferenza stessa, di aderire alle richieste formulate dai soggetti che hanno partecipato alla gara*), il Comune e la Regione procedono d'ufficio a realizzare le operazioni nei casi previsti dall'art.244 del decreto. In tal caso trova applicazione quanto già stabilito nel presente articolo ad eccezione dei limiti di cui al precedente comma 28 che non trovano applicazione

(il finanziamento a carico del bilancio regionale, cioè, è pari al 100% a fondo perduto) e, anche a tal fine, sono utilizzate le risorse economiche iscritte nel Fondo previsto nella presente legge.

30. Gli interventi effettuati ai sensi del presente allegato costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente, ai sensi dell'art.250 del decreto. L'onere reale viene iscritto a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica.
31. Le spese sostenute per gli interventi di cui al precedente comma, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'art.2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile.
32. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole della contaminazione, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità.
33. In ogni caso, il proprietario non responsabile della contaminazione può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato, a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile della contaminazione abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile della contaminazione per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito.
34. Gli interventi di bonifica di aree contaminate di proprietà pubblica, quali ad esempio, siti ricompresi in aree demaniali (*fluviale, marittimo, etc*) o di proprietà pubblica (*comunale, provinciale, regionale, di consorzi industriali, etc.*), nel caso in cui il responsabile della contaminazione non sia individuabile o non provveda, sono realizzati dal Comune territorialmente competente oppure, ove questo non provveda, dalla Regione.

35. Perché la Regione possa intervenire, tuttavia, il Comune deve esperire la procedura di cui al presente articolo (comma 20 e seguenti). Solo il negativo esito di tale procedura e il rispetto di quanto stabilito nel successivo comma 39 permette l'intervento regionale.
36. Ai fini dell'espletamento della procedura anzi richiamata (comma 20 e seguenti del presente articolo), conseguentemente, il Comune deve esplicitare nel bando di gara che si tratta di interventi di bonifica su terreni che non possono essere utilizzati a fini urbanistici dai partecipanti alla gara stessa e, pertanto, le offerte di questi ultimi, nei termini esemplificativamente riportati nel precedente comma 21, possono/devono riferirsi a siti diversi da quelli da bonificare.
37. La Regione, in deroga a quanto stabilito nel presente articolo, può concedere un contributo a fondo perduto, in misura non superiore al 50% del costo dell'intervento di bonifica di aree di proprietà pubblica quali, ad esempio, siti ricompresi in aree demaniali (*fluviale, marittimo, etc.*) o di proprietà pubblica (*comunale, provinciale, regionale, di consorzi industriali, etc.*) direttamente a soggetti pubblici o privati che intendano effettuare interventi di bonifica di dette aree. Gli interventi finanziabili sono, esclusivamente, quelli relativi alla bonifica delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e acque di falda e, in nessun caso, quelli relativi alla rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato sul o nel suolo
38. Il contributo per interventi di bonifica di siti contaminati di cui al comma precedente, nella misura massima del 50% del costo degli interventi di bonifica, è concesso nel caso in cui siano verificate, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
    a. i soggetti pubblici o privati non rientrino nei casi regolamentati dagli artt. 242 e 244 del decreto;
    b. tali soggetti siano divenuti proprietari (*ad esempio, attraverso l'acquisto dell'area nell'ambito delle procedure fallimentari che hanno interessato l'area stessa*) di siti contaminati (*industriali, commerciali o residenziali*) per i quali abbiano avviato le procedure di bonifica ed intendano provvedere alla loro riqualificazione ed al loro riutilizzo produttivo (*industriale, commerciale, direzionale o residenziale*) e tali siti siano posti a confine o nelle immediate vicinanze delle aree di

proprietà pubblica di cui al precedente comma 37;

c. tali soggetti abbiano espressamente e formalmente assunto l'impegno di voler procedere alla effettuazione degli interventi di bonifica sulle aree contermini all'area acquistata di proprietà pubblica risultate contaminate sostenendo in proprio il restante 50% del costo dell'intervento. Il finanziamento in questione è assentito anche in presenza di un eventuale accordo di programma, sottoscritto dal soggetto pubblico o privato di cui alla lett. a, il Comune territorialmente competente e la Regione, attraverso il quale il Comune concede agevolazioni (*ad esempio in termini di abbattimento di aliquote fiscali comunali, di maggiori volumetrie realizzabili sull'area privata da bonificare o su altre aree di proprietà di detti soggetti, etc*) al predetto soggetto (pubblico o privato) fino alla concorrenza del restante 50% del costo dell'intervento oltre un utile di impresa non superiore al 20% dell'investimento;
d. non sia praticamente possibile effettuare gli interventi di bonifica sulle aree acquistate ove non siano effettuati, contestualmente, gli interventi di bonifica sulle aree pubbliche contaminate contermini, in quanto i contaminanti presenti nella falda o nel suolo, derivanti dallo stato di contaminazione delle aree di proprietà pubblica, disperdendosi anche nel sito acquistato da tali soggetti, rendono irraggiungibili gli obiettivi di bonifica;
e. l'Ente pubblico proprietario dell'area contaminata non sia responsabile, per dolo o colpa grave, dello stato di contaminazione riscontrato;
f. l'Ente pubblico proprietario dell'area contaminata non abbia disponibilità economico-finanziarie in misura adeguata all'effettuazione, in proprio, degli interventi di bonifica necessari;
g. il Comune (nel caso in cui non sia proprietario dell'area in questione) non possa intervenire, in surroga dell'Ente proprietario, con propri fondi per effettuare gli interventi di bonifica necessari;
h. in ragione di quanto stabilito nelle precedenti lett. f e lett. g, l'Ente pubblico proprietario dell'area ed il Comune dimostrino con apposite dichiarazioni (*rese dai propri legali rappresentanti*), supportate da idonee

certificazioni (*rese dai responsabili dei servizi finanziari dell'Ente proprietario e del Comune*), che l'Ente proprietario ed il Comune non hanno somme in bilancio da destinare all'effettuazione dei necessari interventi di bonifica sulla predetta area;

39. Ai fini dell'accesso al fondo regionale previsto nella presente legge da parte del Comune, devono verificarsi, contemporaneamente le seguenti condizioni:
    A) la richiesta non deve riguardare la rimozione di eventuali rifiuti presenti sul sito o nel sito, ad eccezione del caso in cui tali rifiuti siano intimamente frammisti al sottosuolo/suolo e, quindi, che non è possibile la loro rimozione prima di procedere ad una caratterizzazione del sito;
    B) il sito per il quale il Comune formalizza la richiesta di intervento contributivo sostitutivo regionale sia potenzialmente contaminato;
    C) impossibilità, da parte del Comune, di provvedere in proprio all'esecuzione dei necessari interventi;
    D) adozione, da parte del Comune, dell'insieme degli atti *tecnico-giuridico-amministrativi* previsti dalla vigente normativa;

    la richiesta non può essere presa in considerazione qualora il proprietario del sito e/o il gestore dell'attività che vi si svolge e che, evidentemente, ha originato la potenziale contaminazione, dichiari formalmente di voler procedere alla effettuazione dell'intervento di bonifica.
40. Le condizioni di cui al precedente comma 39 devono essere dimostrate attraverso la documentazione sotto elencata da allegare alla richiesta di intervento contributivo sostitutivo regionale previsti dalla presente legge:
    a) relazione del competente Dipartimento provinciale dell'A.R.T.A., accompagnata da apposita idonea certificazione, attestante che il sito per il quale il Comune richiede l'intervento contributivo sostitutivo regionale è un sito (*ove per sito si intende un'area o porzione di territorio, geograficamente definita e determinata, intesa nelle diverse matrici ambientali – suolo, sottosuolo ed acque sotterranee – e comprensiva delle eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti*) potenzialmente contaminato, ovvero un sito nel quale uno o più valori di concentrazione delle

sostanze inquinanti rilevati nelle matrici ambientali risultino superiori ai valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC) e che gli eventuali rifiuti presenti sul sito o nel sito sono intimamente frammisti al suolo/sottosuolo e che, quindi, non è possibile una loro rimozione, classificazione, avvio a recupero o smaltimento prima di procedere ad una caratterizzazione del sito;

b) attestazione del Sindaco (*supportata da idonea documentazione*), in merito all'impossibilità, da parte del Comune, di provvedere, anche in parte, alla copertura finanziaria dei necessari interventi di bonifica ovvero alla copertura finanziaria delle tre fasi di progettazione previste dall'art.242 del decreto (*piano della caratterizzazione, applicazione della procedura di analisi di rischio sito-specifica e progetto di bonifica*); l'attestazione e la documentazione di supporto anzidette deve dimostrare che il Comune non ha fondi di bilancio di qualsivoglia natura a destinazione non vincolata utilizzabili per gli interventi in questione a partire, ovviamente, dalla data di notifica della ordinanza emessa dalla Provincia territorialmente competente, nei confronti del responsabile della potenziale contaminazione e/o del proprietario del sito potenzialmente contaminato;

c) nel caso in cui il Comune ospiti un impianto di trattamento/smaltimento rifiuti e, per tale motivo, introiti il c.d. "*eco ristoro*" dal gestore dell'impianto stesso, la richiesta di intervento contributivo sostitutivo regionale non può eccedere il 50% del costo presunto dell'intervento di bonifica (*quale risulta dal progetto di massima di cui alla successiva lettera g*), rimanendo il restante 50% di tale importo, in ogni caso, a carico del Comune e, conseguentemente, l'attestazione del Sindaco di cui alla precedente lettera b) deve far riferimento, esclusivamente, alla parte di spesa non coperta con il 50% dei fondi derivanti dall'introito derivante dell'eco ristoro a favore del Comune stesso;

d) copia di diffide, ordinanze sindacali, etc (*ovvero ordinanze provinciali per i casi emersi successivamente alla data di entrata in vigore del decreto*), nei confronti del responsabile della contaminazione e del proprietario del sito

e, ove tali atti siano rimasti disattesi, copia della denuncia all'Autorità Giudiziaria e dei relativi eventuali ulteriori atti emanati (*dal Comune, dalla Provincia, dall'Autorità Giudiziaria,... ecc*), in esito a tali denunce;

e) copia dei fascicoli relativi ai procedimenti penali in corso avverso il responsabile della contaminazione e/o del proprietario del sito ed in particolare della perizia del C.T.U. (*tali atti, ovviamente, dovranno essere allegati solamente nel caso in cui il Comune ne abbia disponibilità*);

f) copia della richiesta del Comune di costituzione quale parte civile nel giudizio a carico del responsabile della potenziale contaminazione e/o del proprietario del sito;

g) copia del progetto di massima sulla base del quale è stato stimato l'importo presunto del costo degli interventi di bonifica delle matrici ambientali suolo, sottosuolo e falda (ad eccezione, quindi, degli interventi che riguardano rimozione di eventuali rifiuti, così come esplicitato alla lettera A).

41. Sono fatte salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nelle "*Linee di indirizzo in materia di siti contaminati*" di cui alla DGR 257/07.

GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO
Direzione Parchi - Territorio - Ambiente - Energia
Servizio Gestione Rifiuti
La presente copia, composta di n. 36 facciate è conforme all'originale esistente presso questo Servizio.
Pescara, lì 10 LUG. 2007
IL FUNZIONARIO
Marco Famosa

DIREZIONE PARCHI - TERRITORIO - AMBIENTE - ENERGIA
GIUNTA REGIONALE D'ABRUZZO